

## CHE COS'E' IL 41 BIS

L'articolo 41-bis (Situazioni di emergenza), aggiunto nel 1986 alla Legge 26 luglio 1975, n.354, contenente “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative limitative della libertà”, prevede la possibilità per il ministro della Giustizia di sospendere l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti, previste dalla stessa legge in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza per alcuni detenuti (anche in attesa di giudizio), incarcerati per reati di criminalità organizzata, terrorismo, eversione ed altri tipi di reato.

Il regime si applica a singoli detenuti ed è volto ad ostacolare le comunicazioni degli stessi con le organizzazioni criminali operanti all'esterno, i contatti tra appartenenti alla stessa organizzazione criminale all'interno del carcere ed i contrasti tra gli appartenenti a diverse organizzazioni criminali, così da evitare il verificarsi di delitti e garantire la sicurezza e l'ordine pubblico anche fuori dalle carceri.

La legge specifica le misure applicabili, tra cui le principali sono il rafforzamento delle misure di sicurezza, restrizioni nel numero e nella modalità di svolgimento dei colloqui, la limitazione della permanenza all'aperto (cosiddetta *ora d'aria*) e la censura della corrispondenza.

L’art. 41-bis riguardava all’inizio, come detto, soltanto le situazioni di emergenza dovute a tumulti e rivolte nelle carceri, ma dopo la strage di Capaci del 23 maggio 1992, questo articolo viene applicato soprattutto ai detenuti facenti parte dell'organizzazione criminale mafiosa. La norma aveva carattere di temporaneità: la sua efficacia era limitata ad un periodo di tre anni dall’entrata in vigore della legge di conversione. La sua efficacia è stata prorogata una prima volta fino al 31 dicembre 1999, una seconda volta fino al 31 dicembre 2000 ed una terza volta fino al 31 dicembre 2002.

Senonché in occasione del decennale della strage di Capaci, il 24 maggio 2002, il Consiglio dei ministri approva un disegno di legge di modifica che prevede che il trattamento del 41 bis non poteva essere inferiore ad un anno e non poteva superare i due e che le proroghe successive potessero essere di solo un anno ciascuna; il regime di carcere duro viene esteso anche ai condannati per terrorismo ed eversione.

La legge 15 luglio 2009, n. 94, tuttora in vigore, contenente Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, cambia di nuovo i limiti temporali: il provvedimento può durare quattro anni e le proroghe due anni ciascuna.

Nel 1995, infatti, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) aveva visitato le carceri italiane per verificare le condizioni di detenzione dei soggetti sottoposti al regime ex art. 41-bis. Ad avviso della delegazione, questa particolare fattispecie di regime detentivo era risultato il più

duro tra tutti quelli presi in considerazione durante la visita ispettiva. La delegazione intravedeva nelle restrizioni gli estremi per definire i trattamenti come inumani e degradanti. I detenuti erano privati di tutti i programmi di attività e si trovavano, essenzialmente, tagliati fuori dal mondo esterno. La durata prolungata delle restrizioni provocava effetti dannosi che si traducevano in alterazioni delle facoltà sociali e mentali, spesso irreversibili. Basti pensare che ancora oggi i detenuti per reati di mafia negli Stati Uniti - non certo campioni del rispetto dei diritti dei detenuti (vedi Guantanamo e la pena di morte) - non vengono consegnati all'Italia proprio per l'esistenza nel nostro ordinamento del 41 bis.